

IN BREVE n. 035-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

L'ATTI VITÀ OCCASIONALE ESONERA IL MEDICO DALL'IVA

da Sole 24 ore risposta 2840

D -Vorrei sapere se le prestazioni occasionali rese da un medico di «guardia presso strutture ospedaliere private» sono esenti o soggette a Iva e se cambia il regime fiscale per importi complessivi maggiori di 5.000 euro nell'anno solare.

R - Le prestazioni occasionali rese da un medico sono escluse dal campo di applicazione Iva per difetto del presupposto soggettivo: esercizio abituale di un'attività professionale (articolo 5 del Dpr 633/72). Se l'attività svolta è occasionale, non è necessario aprire la partita Iva e non si pone nemmeno il problema del trattamento Iva applicabile alle prestazioni effettuate: esenzione o imponibilità.

La valutazione della sussistenza dei requisiti della professionalità e della abitualità sono rimessi alla discrezionalità del medico e del suo commercialista: non esiste una soglia di compensi, superata la quale sorge l'obbligo di aprire la partita Iva. Infatti, la soglia di 5.000 euro è vincolante solo per quanto concerne gli aspetti contributivi.

D'altra parte, con la risoluzione 18/E del 27 gennaio 2006 l'agenzia delle Entrate, riferendosi a una normativa di settore (legge 173/2005), ha precisato che l'attività degli incaricati di vendite a domicilio è da intendere abituale e, quindi, rilevante ai fini Iva, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a 5.000 euro.

Tutto ciò premesso, nel caso specifico, il limite di 5.000 euro potrebbe essere un utile riferimento. Se il medico decidesse di aprire la partita Iva, l'attività svolta come guardia medica sarebbe esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72.

NB - E' difficile sostenere che una attività, anche se sporadica e di lieve entità economica, per la quale si deve essere iscritti all'Ordine professionale possa essere occasionale.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Prevenzione e lotta agli incendi

Data di emissione il 1 agosto 2009

Meeting per l'amicizia fra i popoli - Rimini

Data di emissione il 25 agosto 2009

ADOZIONI INTERNAZIONALI

E' stato registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2009 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il Dpcm per il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive di minori all'estero con adozione nell'anno 2008 e la relativa copertura mediante lo stanziamento di Euro 10.000.000 messo a disposizione dalla Finanziaria 2006. Inoltre della domanda e relativa

documentazione entro il 31 dicembre 2009 mediante raccomandata A/R indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19, cap. 00187 Roma.

IN ALLEGATO A PARTE - Dpcm 27 luglio 2009 (documento 182)
Modelli vari per domanda rimborso (documento 183)

IMPORTANTE - ATTENTI ALLE TRUFFE E-MAIL

La direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate segnala la diffusione di nuovi tentativi di truffa via e-mail da parte di ignoti che utilizzano impropriamente il nome dell'amministrazione finanziaria.

In questi giorni sono stati messi in atto tentativi di truffa provenienti dall'indirizzo ufficio accertamenti@agenziaentrate.it, che non proviene dall'Agenzia: si invita il contribuente a collegarsi ad una presunta banca dati degli accertamenti ([http: I/bancadati2009.altervista.org](http://I/bancadati2009.altervista.org)).

In tali situazioni cestinare con la massima sollecitudine il messaggio, a non aprire alcun collegamento ad altri siti web contattando la polizia postale.

Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate non richiede ai contribuenti le coordinate bancarie o altri dati sensibili via e-mail, né notifica avvisi di accertamento con questo mezzo.

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Da gennaio 2010 pensioni più leggere: da un lato la revisione in pejus dei coefficienti di trasformazione del capitale accumulato e dall'altra la flessione del pil incideranno sulle nuove pensioni contributive; pertanto chi fosse al limite e dovesse prendere una decisione ha convenienza a perdere uno o due mesi di anzianità contributiva e fare in modo di avere la pensione con decorrenza fissata a dicembre 2009 piuttosto che a gennaio 2010. Inoltre avrebbe diritto alla perequazione automatica anche se si profila una incidenza pressoché nulla.

ETA' AL PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE SINO AL 2009	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DAL 2010 riforma del Welfare legge Prodi Damiano n. 247/2007
57	4,720 %	4,419% -6,38
58	4,860 %	4,538% -6,63
59	5,006 %	4,664% -6,83
60	5,163 %	4,798% -7,07
61	5,334 %	4,940% -7,39
62	5,514 %	5,093% -7,64
63	5,706 %	5,257% -7,87
64	5,911 %	5,432% -8,10
65	6,136 %	5,620% -8,41

Ricordiamo che il meccanismo del metodo contributivo interessa i nuovi assunti dopo il 1 gennaio 1996 e, in parte, coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano raggiunto i 18 anni complessivi di anzianità contributiva; infatti per costoro il criterio di calcolo è misto e cioè “retributivo” per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1 gennaio 1996.

Il meccanismo di calcolo col metodo contributivo si basa su tre parametri: la retribuzione, la aliquota di computo (33 per cento) e il coefficiente di trasformazione del montante contributivo. Con il versamento dei contributi il lavoratore ogni anno accantona una quota, circa 1/3 della propria retribuzione/reddito.

L’ammontare dei contributi versati viene rivalutato annualmente sulla base della dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo).

Alla data del pensionamento, al montante accumulato, ossia la sommatoria dei versamenti effettuati e rivalutati, si applica un coefficiente di conversione correlato all’età (vedi tabella allegata).

CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA

E’ vietata la circolazione affiancata nelle rotonde.

Le rotatorie devono essere organizzate in modo da costringere i veicoli a circolare accodati e non per file parallele: i conducenti che occupano la rotatoria devono circolare sempre l’uno di seguito all’altro. La precedenza normalmente spetta a chi ha già occupato l’anello.

Inoltre, durante la circolazione sull’anello interno, che non può essere equiparata a una manovra, non ricorre l’impiego dell’indicatore di direzione (freccie); questo deve essere usato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 154 del codice stradale, per segnalare le manovre di ingresso e di uscita nel/dal flusso di circolazione.

Ministero dei trasporti con il parere n. 50966 del 19 maggio 2009

INAIL - COMUNICAZIONE NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L’INAIL, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009, fornisce le indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 43 del 25.08.2009 (documento 184)

INFLAZIONE - GLI AFFITTI NON CALANO

La variazione negativa, rilevata dall’Istat per il mese di luglio, dell’indice dei prezzi al consumo, pone un problema che non si era mai finora presentato. E cioè se si debba procedere alla diminuzione dei canoni d’affitto nella misura del 75% dell’indice negativo diffuso dall’Istat.

Con una nota la Confedilizia, la confederazione della proprietà edilizia, comunica che l’inflazione negativa registrata dall’Istat non comporta una revisione in ribasso degli affitti.

Infatti secondo la Confedilizia manca qualsiasi previsione normativa (neppure ipotetica) in tal senso anche nei lavori parlamentari, al contrario si trova il continuo riferimento all’aggiornamento

come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d'acquisto della moneta.